

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 19 luglio 2017

Sul disegno di legge:

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 13 luglio 2017,

considerato che con esso si concedono misure pubbliche di sostegno alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. (nel prosieguo banche venete) al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di loro fuoriuscita dal mercato delle banche ed evitare un grave turbamento dell'economia;

considerato, in particolare, che:

- le misure disposte consistono nella liquidazione coatta amministrativa delle banche venete (articoli 1 e 2) e nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – individuato in Intesa Sanpaolo – con il trasferimento del relativo personale (articolo 3);

- per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, l'articolo 4 dispone: una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro; la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo. Le garanzie dello Stato verrebbero attivate, in particolare, se la massa fallimentare si rivelasse insufficiente a ripagare Intesa del suo finanziamento. Sia le garanzie sia gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (*senior*) vantati dallo Stato italiano sulle attività comprese nella massa fallimentare. Di conseguenza, il costo netto per lo Stato italiano sarà nettamente inferiore all'importo nominale dei provvedimenti previsti;

- i crediti deteriorati delle banche venete sono ceduti alla SGA Spa (articolo 5);

- per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio l'articolo 6 prevede un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti;

- l'articolo 7 introduce misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare. Si intende inoltre

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria;

- nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inoltre rifiuto il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2017, inserito con l'articolo 01, che ha modificato la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari recata dal decreto-legge n. 237 del 2016, intervenendo in particolare sulla normativa che concerne il riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e creditori subordinati (cd. *burden sharing*);

rilevato che, per quanto concerne i profili di interesse europeo, l'assoggettamento delle banche venete alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata concordata con le Istituzioni europee;

rilevato, in particolare, che:

- la Banca centrale europea, con decisioni del 23 giugno 2017, ha accertato che le banche venete sono in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2014/806, che permette l'attivazione della procedura di risoluzione europea (cd. *bail in*), ma anche la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del testo unico bancario;

- il Comitato di Risoluzione Unico, con decisioni del 23 giugno 2017, ha ritenuto che non si prospettano misure alternative che permettano di superare, per le banche venete, la situazione di dissesto o di rischio di dissesto in tempi adeguati, ma ha anche ritenuto che l'avvio della risoluzione nei confronti delle stesse banche non è necessario nell'interesse pubblico. In questo tipo di situazione, il diritto dell'Unione prevede che si applichi la normativa nazionale sull'insolvenza e che spetti alle competenti autorità nazionali liquidare l'ente a norma del diritto fallimentare nazionale;

- fuori dal contesto della risoluzione, le regole europee prevedono la possibilità di richiedere l'approvazione della Commissione europea sull'uso di aiuti pubblici per facilitare la liquidazione. Ove gli Stati membri ritengano necessario prendere in considerazione un intervento pubblico per mitigare gli effetti dell'uscita dal mercato di un istituto bancario, trovano applicazione le regole europee in tema di aiuti di Stato; in particolare, per il settore bancario le regole sono individuate nella Comunicazione della Commissione sul settore bancario del luglio 2013 (cd. *Banking Communication*).

Essa richiede che i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscano pienamente ai costi di risanamento (cd. misure di *burden sharing*), in modo tale che le distorsioni della concorrenza siano limitate. Dall'altro lato, le medesime regole europee stabiliscono che i possessori di obbligazioni *senior* non devono contribuire al risanamento e i depositanti rimangono pienamente tutelati, coerentemente alle regole europee. Poiché le banche destinatarie escono dal mercato, l'aiuto non dovrebbe falsare in alcun modo la concorrenza sui mercati bancari europei;

- l'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame dispone che le misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla loro compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, rispettando così l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che impone la comunicazione alla Commissione europea degli "aiuti nuovi" e l'obbligo di *standstill*, e cioè il divieto di portare ad esecuzione il progetto di aiuto fino alla decisione di autorizzazione. Le norme in questione sono intese alla gestione di una

crisi temporanea e si basano su una norma di eccezionalità prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 107, paragrafo 3, lettera b).

Peraltro, il 24 giugno 2017, l'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti di Stato per la liquidazione delle banche venete.

Con decisione del 25 giugno 2017 (numero SA.45664 del Registro degli aiuti di Stato), la Commissione europea ha già deciso di non sollevare obiezioni alle misure disposte con il presente provvedimento. La Commissione ha accertato che i provvedimenti in questione sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato, e in particolare alla Comunicazione sul settore bancario del 2013. Gli attuali azionisti e detentori di obbligazioni subordinate hanno dato il loro pieno contributo ai costi, alleviando l'onere dell'intervento dello Stato italiano. Le banche venete destinatarie dell'aiuto saranno liquidate entrambe in modo ordinato e usciranno dal mercato, mentre le attività cedute saranno ristrutturate e ridimensionate considerevolmente da Intesa: questi due fattori combinati limiteranno le distorsioni di concorrenza determinate dall'aiuto. La successiva integrazione profonda in Intesa riporterà le parti cedute alla sostenibilità economica. La Commissione ha inoltre confermato che non si configura un aiuto di Stato a favore di Intesa, perché questa è stata scelta al termine di una procedura di cessione aperta, equa e trasparente, gestita nella sua integralità dalle autorità italiane, che ha garantito che le attività fossero cedute alla migliore offerta disponibile;

valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con la normativa europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Paolo Guerrieri Paleotti